

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
Fondazione Italiana Fegato - ONLUS

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021

e

La Fondazione Italiana Fegato, in prosieguo denominata "Fondazione", con sede legale, c/o Area Science Park Basovizza - Ed. Q SS 14 km 163,5 - Trieste, C.F./P.1 01149940320, in persona del Presidente, dott. Decio Ripandelli per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Fondazione, di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- L'Università degli Studi di Trieste è socio fondatore della Fondazione Italiana Fegato, cui aderisce dal 2008 e ne condivide gli obiettivi, in particolare gli obiettivi di ricerca scientifica nel campo delle malattie del fegato e quelli di istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari;
- La Fondazione costituisce un centro di ricerca atto allo svolgimento dell'internato richiesto per le tesi sperimentali delle lauree triennali e magistrali e allo svolgimento

dei progetti di ricerca degli studenti di dottorato. La Fondazione è dotata di laboratori atti a svolgere attività di ricerca in ambito della biologia cellulare e molecolare e può avvalersi anche dell'utilizzo di modelli in vivo;

- L'Università contribuisce al perseguimento degli scopi sociali della Fondazione attraverso una consolidata collaborazione su attività e progetti di ricerca riguardanti le principali malattie epatiche (epatocarcinoma, cellule staminali tumorali, steatosi epatica, epatiti virali) e nel campo della neurotossicità da bilirubina, con l'apporto di attività didattica e scientifica di proprio personale docente;
- In data 5 agosto 2020 è stata stipulata tra Università e Fondazione una "Convenzione per la disciplina delle attività di collaborazione e rendicontazione del relativo contributo in kind" dei docenti dell'Università;
- in data 5 agosto 2020 è stata stipulata tra Università e Fondazione una "Convenzione per l'attivazione ed il finanziamento di una borsa di studio per il corso di dottorato di ricerca in biomedicina molecolare – XXXVI ciclo";
- La Fondazione ospita regolarmente, in base a ulteriori atti e convenzioni con l'Università, studenti di dottorato e di laurea dell'Università, in particolare del dottorato in Biomedicina molecolare, del corso di laurea in Scienze e Tecnologie biologiche e del Corso di laurea magistrale in Neuroscienze;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- facilitare e incoraggiare gli scambi tra docenti e ricercatori afferenti alle due Parti,

permettendo ai ricercatori di FIF di svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università e le sue strutture, nel rispetto della normativa sulla didattica universitaria, e ai docenti e ai ricercatori dell'Università di svolgere attività didattica e attività di ricerca presso FIF, nei modi e alle condizioni che verranno definiti nell'ambito delle specifiche Convenzioni attuative;

- consentire agli studenti/dottorandi/specializzandi dell'Università di prendere parte a esperienze/programmi di ricerca presso FIF, e ai partecipanti ai programmi di formazione di FIF di prendere parte ad analoghe esperienze presso l'Università.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

In attuazione delle finalità di collaborazione di cui all'art.1, si stabilisce tra le Parti che a tutti i progetti di ricerca gestiti da FIF cui parteciperanno - debitamente autorizzati dalla loro struttura di appartenenza - studenti/dottorandi/specializzandi dell'università saranno applicate tariffe proprie all'utenza interna per tutti i servizi gestiti dall'Ateneo, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il servizio di stabulazione.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la

realizzazione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

FIF non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di FIF né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di FIF.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da FIF; è parimenti esclusa ogni garanzia di FIF per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 - Clausola di legalità

Sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e s.m.i., le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.

FIF dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Poiché l'art. 1, comma 2-bis della legge 190/2012 non fa riferimento alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati di cui all'art. 2-bis, comma 3, la Fondazione Italiana Fegato dichiara di non adottare formalmente (pur adeguandosi alle stesse) le misure previste dalla succitata normativa esonerando l'altra parte da qualsiasi responsabilità inerente.

Art. 9 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte di FIF per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di FIF. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di FIF ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 10 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori,

attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 11 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12 – Proprietà intellettuale dei risultati

Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento

economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche, che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle parti, e ai propri dipendenti o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive di cui alla presente Convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web (per FIF, www.fegato.it; per Università di Trieste www.units.it).

Articolo 14 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dal 1° marzo 2021 e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 15 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 16 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Trieste

della Fondazione Italiana Fegato ONLUS

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.

Il Rettore

Il Presidente

dell'Università degli Studi di Trieste

della Fondazione Italiana Fegato-ONLUS

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.